

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI SAMUGHEO, DI ASUNI E DI LACONI, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UN INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO CASTELLO DI MEDUSA (D.LGS. 267/2000 ART.34)

L'anno duemiladiciassette addì @@@ del mese di dicembre, nel Municipio di Samugheo, tra il Comune di Samugheo, il Comune di Asuni ed il Comune di Laconi rappresentati dai rispettivi Sindaci pro-tempore, Sigg.ri:

***** , Sindaco del Comune di Samugheo

***** , Sindaco del Comune di Laconi

***** , Sindaco del Comune di Asuni

si premette quanto segue:

- le Amministrazioni Comunali, con propri provvedimenti:
- n. ** del Comune di Samugheo, in data **;
- n. ** del Comune di Laconi, in data **;
- n. ** del Comune di Asuni in data **;

hanno deciso di svolgere in forma associata, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 267/2000, un intervento di predisposizione e definizione del piano di gestione del Sito di Interesse Comunitario Castello di Medusa, ricadente nei rispettivi territori comunali;

- la Direzione generale regionale della difesa dell'ambiente - Servizio tutela della natura e politiche forestali - ha emanato un invito a presentare proposte per completare la stesura e l'aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000: Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

- per la Regione è indispensabile la dotazione di piani di gestione aggiornati per tutte le aree della Rete Natura 2000, ed in particolare per i SIC;

- la selezione avviata dalla Regione consente di accedere a finanziamenti, in misura proporzionale alle dimensioni dell'area territoriale, che consentano di predisporre piani di gestione di SIC e ZPS;

- sulla base delle indicazioni contenute nel bando regionale per la presentazione e il finanziamento delle domande è ammesso il finanziamento di interventi per i Comuni che partecipano in forma associata;

- ai fini della partecipazione alla selezione è opportuno che la forma associata tra i Comuni debba costituirsi con un accordo convenzionato;

- per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Sindaco del Comune di Samugheo ha convocato una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni comunali interessate.

Tutto ciò premesso, con il presente accordo si conviene e si concorda quanto segue:

ART.1 - OGGETTO E SCOPO

I Comuni di Samugheo, di Asuni e Laconi, come sopra rappresentati, sottoscrivono il presente accordo di programma allo scopo di:

costituire un'associazione temporanea tra il Comune di Samugheo, il Comune di Asuni ed il Comune di Laconi, volta a gestire un intervento di predisposizione e definizione del piano di gestione del Sito di Interesse Comunitario Castello di Medusa ricadente nei rispettivi territori comunali;

- gestire il finanziamento regionale attribuito sulla base dell'invito a presentare proposte emanato dalla Direzione generale regionale della difesa dell'ambiente - Servizio tutela della natura e politiche forestali - e allegato alla determinazione del direttore del Servizio Tutela della Natura prot. 23033 rep. 731 del 03.11.2017.

ART. 2 - MODALITÀ OPERATIVE - ENTE CAPOFILA

La rappresentanza dell'associazione è concordemente attribuita in carico al Comune capofila, individuato nel Comune di Samugheo.

Il Comune capofila, attraverso i propri organi e uffici, provvederà:

- ad approvare, previo parere degli organi tecnico amministrativi degli altri Comuni associati, i capitoli e i disciplinari contenenti le norme per lo svolgimento degli interventi;
- ad espletare le procedure di gara per l'affidamento dei servizi e degli interventi;
- a stipulare, in nome e per conto dei Comuni associati, i contratti per la gestione dei servizi e degli interventi, sulla base delle disposizioni di legge e delle eventuali prescrizioni emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- ad effettuare tutti i pagamenti conseguenti all'espletamento dei servizi e degli interventi;
- a predisporre, periodicamente, il rendiconto analitico della gestione delle spese;

ART. 3 DURATA - RECESSO

Il presente accordo di programma ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. Esso

potrà essere prorogato per ulteriori dodici mesi previa deliberazione da adottarsi da parte degli enti aderenti.

Il presente accordo di programma può essere modificato o integrato mediante consenso espresso, con provvedimento del Sindaco, da parte degli enti aderenti.

Qualora un Comune associato intende recedere, non può vantare alcun tipo di diritto sugli investimenti effettuati.

Il recesso unilaterale dovrà essere formalizzato mediante adozione di apposita deliberazione consiliare e comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A/R.

Il recesso è operativo a decorrere dal primo mese successivo alla data della deliberazione.

ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra i Comuni associati sono ispirati al principio della solidarietà e dell'equa e paritaria ripartizione degli oneri. Ad avvenuta approvazione del programma di interventi, ed una volta che l'accordo sarà pienamente operativo, sarà costituito il fondo comune per la predisposizione dei progetti e lo svolgimento delle attività inerenti all'accordo, cui i Comuni parteciperanno in quote eguali.

I Comuni aderenti all'accordo usufruiranno delle attività e delle prestazioni di studio, ricerca, progettazione, dietro corresponsione della propria quota di partecipazione.

Il Comune capofila provvederà al pagamento di tutte le spese di gestione e al recupero della parte di spettanza a carico dell'altro Comune associato. Pertanto l'ente capofila provvederà ad iscrivere nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa per la gestione dei servizi pari all'importo del costo annuale preventivato.

La gestione delle attività e dei servizi sarà attribuita mediante affidamenti di incarico secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, gestito mediante contratti o convenzioni stipulate dal Comune capofila; questo definirà il dettaglio delle prestazioni contrattuali predisponendo gli atti relativi; le relative procedure concorsuali di affidamento sono curate interamente dallo stesso Comune.

Art. 5 RISORSE UMANE E PARTNERSHIP

Le risorse umane da impiegare per il raggiungimento delle finalità dell'accordo associativo sono da individuare sia tra i dipendenti dei Comuni di Samugheo, di Asuni e di Laconi che all'esterno. Il Comune capofila individuerà le modalità organizzative e gestionali per il reperimento e la gestione di tali risorse.

Art. 6 CONSULTA POLITICA

Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico, di controllo della gestione in forma associata ed ai fini della verifica del regolare svolgimento dell'attività, è istituita una consulta composta dai Sindaci o loro delegati dei Comuni partecipanti, con competenza a conoscere tutte le questioni attinenti al presente accordo.

Art. 7 COMMISSIONE TECNICA

Per il perseguimento delle finalità dell'accordo é istituita una commissione composta dai competenti responsabili del servizio dei Comuni associati, con funzioni di programmazione tecnica, di proposta e di controllo del servizio.

In particolare, compete alla commissione proporre gli atti tecnico-gestionali inerenti all'espletamento del servizio di cui trattasi quali:

- la verifica dell'osservanza dei contratti d'appalto, di progetti, capitolati e/o disciplinari;
- il controllo sull'esecuzione dei servizi, affinché sia garantito il loro espletamento in conformità ai contratti;
- la formulazione di proposte migliorative e di modificazione qualitativa del servizio

La commissione è convocata dal responsabile del servizio del Comune capofila qualora se ne manifesti l'esigenza.

La commissione si riunirà ogni qualvolta vi sia la necessità di adottare atti di programmazione tecnica e controllo inerenti agli interventi programmati, ovvero quando lo richieda uno dei Comuni convenzionati.

ART. 9 - NORME FINALI

L'accordo tra i Comuni, approvato con atto formale dei sindaci, sarà pubblicato nei modi di legge.

La risoluzione di controversie che dovessero insorgere in ordine all'attuazione dell'accordo è demandata ad apposito collegio arbitrale composto da un presidente, nominato dal Tribunale competente, e da un rappresentante di ogni Comune.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il COMUNE DI SAMUGHEO

Per il COMUNE DI LACONI

Per il COMUNE DI ASUNI